



CITTÀ DI MOTTOLA
Provincia di Taranto

28.11.14
Regolamento definitivo

**REGOLAMENTO PER LE SEDUTE IN STREAMING DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Approvato con Deliberazione di C.C. n.66 del 28.11.14

Art. 1

1. Il Comune di Mottola, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, disciplina, con il presente Regolamento, l'attività di riprese audiovisive e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale.
2. Le riprese audiovisive saranno eseguite direttamente dal Comune e diffuse in diretta streaming attraverso il sito istituzionale del Comune al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell'attività del Consiglio Comunale.
3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge avente attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2

Saranno affissi avvisi chiari e sintetici all'accesso di ingresso alla sala consiliare e, occorrente, nella sala stessa, ai fini dell'informazione dei partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza, della presenza delle videocamere e della successiva diffusione.

Art. 3

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:
 - modalità delle riprese;
 - finalità perseguite;
 - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);
 - regolarità e continuità nell'erogazione del servizio.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la comunicazione, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.
3. L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità nell'eventualità di violazione delle norme richiamate.



CITTÀ DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

4. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva verso l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

Art. 4

1. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare devono essere orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente ripreso, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato al solo Consiglio Comunale.

3. Le registrazioni delle sedute, diffuse su internet tramite pagina web, in diretta streaming o su rete televisiva, resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 1 anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate su supporti idonei da parte dell'ufficio preposto.

4. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

5. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art.39, D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 12, comma 5, 18 e 19 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze ad egli riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 5

Le operazioni di registrazione video ed audio verranno effettuate da personale interno specializzato con competenze telematiche ovvero da un incaricato esterno all'uopo individuato.

Art. 6

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice ed al Garante della Privacy in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7

La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.